



RP Broker Srl
Risk protection & Broker in assicurazione.

AVVISO DI SCADENZA

Egr. Sig. / Spett. **ARTEC INGEGNERIA SRL**

VIA SAN MAURIZIO, 2
34129 TRIESTE

Att.ne:

RP Broker Srl - Trieste, 07 aprile 2016

Fax n°:

Ns. rif: 702

@mail: info@artecingegneria.com

Gentile Cliente,

Le rammentiamo che sono in scadenza le sottoelencate polizze.

Il pagamento può essere effettuato direttamente con bonifico bancario a noi intestato:

RP BROKER S.r.l. c/o Unicredit IBAN: IT 33 X 02008 20400 000103655776

La corresponsione dell'importo entro i termini contrattuali è condizione inderogabile per la validità delle garanzie (Art1901c.c.)

Cordiali saluti.

<u>Compagnia</u>	<u>Titolo</u>	<u>Fraz.</u>	<u>Polizza / CIG</u>	<u>Data Scadenza</u>	<u>Oggetto Garanzia</u>	<u>Importo</u>
LL.OYD'S c/o Mediorischi Srl		I	APENG034339	28/03/2016	RC PROF MAX 1.500.000€	1.936,00

Totale importi in scadenza: 1.936,00

(*) limitatamente ai titoli 3 - regolazione - la data di scadenza indicata è riferita all'inizio del periodo di copertura soggetto a regolazione.

RP Broker Srl

RP Broker Srl

Sede di Trieste Via Maovaz, 11 - 34148 Trieste (TS)
Tel 040 8333312 Fax 040 9890595
@mail: trieste@rpbroker.com
Sede legale: Via Carrobbio, 15 - 21100 Varese (VA)
CCIAA 323970 P.I./C.F. 02541410300.

Legenda frazionamento

0 - Temporanea	7 - Unico
1 - Annuale	8 - Mensile
2 - Semestrale	
3 - Quadrimestrale	
4 - Trimestrale	
6 - Bimestrale	

Legenda tipo titolo

1 - Polizza	7 - Recupero Franchigia
2 - Quietanza	8 - Rimborso
3 - Regolazione	9 - Sospensione
4 - Appendice / Variazione	
5 - Quietanza integrativa	
6 - Anticipata risoluzione	





OFFERTA

SPETT.LE

ARTEC INGEGNERIA SRL
VIA SAN MAURIZIO 2 34129 TRIESTE (TS)

Sulla base dei dati che ci avete fornito, del questionario compilato e del modulo adeguatezza siamo a sottoporvi quella che giudichiamo la migliore offerta assicurativa per la copertura del rischio sotto citato. Resta inteso che qualora lo desideriate siamo disponibili a fornirvi le quotazioni di tutte le compagnie contattate.

RISCHIO / RAMO RC PROFESSIONALE

CONDIZIONI NORMATIVE PRINCIPALI ED ECONOMICHE

POLIZZA	RC PROFESSIONALE
COMPAGNIA	LLOYD'S MEDIORISCHI
MASSIMALE	1.500.000€
FRANCHIGIA	10.000€
DECORRENZA	28/03/2016
SCADENZA	31/03/2017
FATTURATO 2015	187.500€ (fatturato complessivo della società e dei singoli soci al netto di quelli incrociati)
OGGETTO DELLA GARANZIA	<p>Rientrano in copertura le richieste di risarcimento danni ricevute per la prima volta durante la validità della polizza e relative a danni cagionati a terzi in conseguenza di un errore professionale inerente l'attività dichiarata nel <u>questionario dal professionista assicurato</u>, purchè l'evento colposo che ha dato origine alla richiesta rientri nel periodo di retroattività sottoriportato</p> <p>Non rientrano certamente in copertura:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Gli errori professionali relativi ad attività NON dichiarate nel questionario▪ Le attività professionali per le quali il professionista non ha le abilitazioni previste dalla legge e/o dai regolamenti e/o dalle disposizioni del proprio Ordine professionale▪ Sinistri relativi a circostante oggettivamente suscettibili di causare danni a terzi, note al momento della stipula della polizza, e non comunicate in compagnia.▪ Tutto ciò che rientra nelle esclusioni riportate in polizza (alla quale si rinvia).

RETROATTIVITA'	Dal 22/07/2015 per la società Illimitata per i singoli soci assicurati
DANNI CONSEGUENTI LEGGE 81	INCLUSI
PERDITE PATRIMONIALI	RISARCITE
ATTIVITA' PERICOLOSE (Funivie, Ferrovie, opere subacquee ecc.)	ESCLUSE
TACITO RINNOVO	NO
PREMIO PROPOSTO	1936€

Si ricorda che la polizza RC PROFESSIONALE copre i danni derivanti dall'attività professionale del professionista. **Restano così esclusi ad esempio:**

- Conduzione dello studio
- Danni provocati in cantiere durante attività di supervisione

Queste rischi sono assicurabili con polizza a parte del costo indicativo di 100€

POLIZZA TUTELA LEGALE – DIFESA PENALE REATI COLPOSI (NON ACQUISTATA)

Ingegnere (1 professionista): Massimale 25.000€ - Franchigia 1.500€	157€ (senza retroattività)
Ingegnere: Massimale 50.000€ - Franchigia 1.500€	187,5€ (senza retroattività)
Architetto (1 professionista): Massimale 25.000€ - Franchigia 1.500€	138,5€ (senza retroattività)
Architetto: Massimale 50.000€ - Franchigia 1.500€	167,0€ (senza retroattività)

DATA COMPILAZIONE	RESPONSABILE DELLA RICHIESTA
31/03/2016	GASPARINI

Il presente modulo rappresenta solo la sintesi economica, le condizioni contrattuali sono allegate
Da restituire ai nostri uffici per dare corso all'ordine di emissione

DATA	FIRMA PER ACCETTAZIONE
31/03/2016	



A black and white photograph of an industrial facility, likely a refinery or chemical plant. The image is dominated by a large, curved, metallic structure on the left, possibly a distillation column or heat exchanger, which is surrounded by a complex network of pipes and scaffolding. The perspective is looking upwards, creating a sense of height and scale. The sky is visible in the upper right corner, showing some clouds.

LLOYD'S

YOUR INSURANCE DOCUMENTS

SECURING YOUR PEACE OF MIND

CLAUSOLA EUROPEA DI NOTIFICA ATTI E GIURISDIZIONE

Salvo che sia diversamente specificato nel testo di polizza, si conviene che il presente contratto d'assicurazione sarà regolato esclusivamente dalla legge e dagli usi italiani, e che qualsiasi controversia derivante da, inerente a, o connessa al presente contratto d'assicurazione sarà esclusivamente soggetta alla giurisdizione del competente Foro in Italia.

Pertanto i Membri Sottoscrittori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio di cui al presente contratto concordano che tutte le citazioni, gli avvisi o i procedimenti che debbano essere loro notificati al fine di promuovere azioni legali nei loro confronti in relazione al presente contratto d'assicurazione saranno correttamente notificati se a loro indirizzati e consegnati loro presso

Il Rappresentante Generale per l'Italia di Lloyd's
Corso Garibaldi, 86
20121 Milano

che, in questo caso, ha il potere di accettare la notifica per loro conto.

I Membri Sottoscrittori nel fornire tale potere non rinunciano ad avvalersi di ogni speciale termine o periodo di tempo al quale abbiano diritto ai fini della notifica di tali citazioni, avvisi o procedimenti in virtù della loro residenza o domicilio in Inghilterra.

RECLAMI

Ogni reclamo dovrebbe essere in prima istanza indirizzato a:

Servizio Reclami

Ufficio Italiano dei Lloyd's
Corso Garibaldi, 86 - 20121 Milano - Italia
Fax no.: +39 02 6378 8857
E-mail: servizioreclami@lloyds.com o servizioreclami@pec.lloyds.com

Il soggetto deputato alla gestione del reclamo ne confermerà ricezione per iscritto entro cinque giorni lavorativi dall'effettiva data di ricevimento. Un riscontro formale circa l'esito del reclamo verrà fornito al reclamante entro quarantacinque giorni lavorativi dalla data di ricezione.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, ovvero non abbia ricevuto riscontro alcuno decorso il termine di quarantacinque giorni, potrà avvalersi della procedura prevista dall'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), trasmettendo la propria doglianza al Regolatore, come segue:

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)

via del Quirinale 21 - 00187 Roma - Italia
Tel.: 800 486661 (dall'Italia)
Tel.: +39 06 42021 095 (dall'estero)
Fax: +39 06 42133 745 oppure +39 06 42133 353
E-mail: ivass@pec.ivass.it

Maggiori informazioni oltre ai dettagli circa le modalità di presentazione dei reclami all'Istituto sono disponibili sul sito IVASS, accessibile tramite il seguente link:
<http://www.ivass.it>

Il dipartimento responsabile presso i Lloyd's della gestione dei reclami è il seguente:

Complaints Team

Lloyd's
One Lime Street
London EC3M 7HA
United Kingdom
Telephone no.: + 44 (0)207 327 5696
E-mail: complaints@lloyds.com

La procedura sopra illustrata non pregiudica in alcun modo il diritto del reclamante di adire le vie legali od affidarsi a strumenti alternativi di mediazione o a quanto contrattualmente previsto.

MODULO

LLOYD'S

Codice Ramo	Cod. Corrispondente	N° Lloyd's Broker	Codice Doc.	Cover Note / Binder
4	106378 HRH	BES 595	B	07 ago 2015 / 6 - PO8310315 PO8310315
Tipo di assicurazione: RC PROF. INGEGNERI Il presente Modulo forma parte integrante del Certificato N° APENG034339				UMR: B0595PO8310315

Nome dell'Assicurato o Contraente: ARTEC INGEGNERIA SRL

Indirizzo : VIA SAN MAURIZIO 2

CAP e Città : 34129 TRIESTE - (Italia)

Codice Fiscale/Partita IVA : 01267950325

Durata dell'Assicurazione (con esclusione del tacito rinnovo)
dalle ore 24:00 del 28/03/2016 alle ore 24:00 del 31/03/2017
Data della Proposta che forma parte integrante del presente Contratto: 31/03/2016

Condizioni Generali e Particolari come da seguenti stampati allegati al presente Modulo:

Quota Lloyd's: 100,00%			
Numero e percentuale dei Sindacati dei Lloyd's che hanno assunto il rischio per la quota Lloyd's sopra indicata:			
1221	100,00%	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
			100,00%

Rischi e importi assicurati, Franchigie e Scoperti, estensione territoriale e Condizioni Speciali (che prevalgono sulle Condizioni Particolari e Generali di cui sopra)

Premio (Euro):

Rischio	Premio Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Totale
4,245 RC Professionale	1.583,64	0,00	1.583,64	352,36	1.936,00
-	-	-	-	-	-
TOTALE COMPLESSIVO	1.583,64	0,00	1.583,64	352,36	1.936,00


Il premio è da pagare al Lloyd's Coverholder di seguito specificato. Il pagamento al Broker indicato in polizza ha effetto liberatorio solo se tale Broker abbia ricevuto idonea autorizzazione verificabile nell'informativa precontrattuale da esso fornita ai sensi di legge. Il mezzo di pagamento è concordato con detti intermediari nel rispetto della normativa di legge.

Rata dovuta al	Premio Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Totale
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Modalità del pagamento del Premio: UNICA SOLUZIONE

Data
07 aprile 2016

L'Assicurato o il Contraente


VITTORIO SCALA
Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's
in nome e per conto dei membri sottoscrittori
che assumono il rischio di cui al presente contratto

IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO, PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO, IL FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE LA NOTA INFORMATIVA COMPRESIVA DEL GLOSSARIO E LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DI CUI AL REGOLAMENTO ISVAP (ora IVASS) n° 35 DEL 26/05/2010.

Il Contraente:

Il Coverholder dei Lloyd's incaricato alla gestione del presente Certificato è:

Mediorischi Srl

Il pagamento del Premio per l'importo di 1936€ è stato fatto in mie mani BONIFICO

in data 7/4/16 L'Incaricato RP Broker S.r.l.

Scheda di Copertura

R.C. Professionale – Ingegneri

Nome dell'Assicurato o Contraente: **ARTEC Ingegneria**
Via San Maurizio 2
34129 Trieste

Broker: RP Broker – Trieste

Data della proposta che forma parte integrante del presente Contratto:

31.03.2016

Periodo di Assicurazione:

dalle ore 24,00 del **28 Marzo 2016**

alle ore 24,00 del **31 Marzo 2017**

Assicurati:

Pipolo Silverio – Ingegnere
Daniele Agapito – Ingegnere
Tomasì Valentina – Architetto

Fatturato di riferimento :

€ 187.500,00

Massimale:

€ 1.500.000,00 per anno / sinistro

€ 500.000,00 Conduzione Studio

Retroattività:

dal 22.07.2015 per la società
Illimitata per i singoli soci assicurati

Franchigia e/o scoperto:

€ 10.000,00

€ 250,00 Condizione studio

Estensioni :

Attività D.Lgs. 81/2008
Attività Alto Rischio ESCLUSA

Informazioni:

Come da proposal form allegato

L'Assicurato / Contraente



artec
ingegneria
via San Maurizio, 2
34129 Trieste (TS)
C.F./P.IVA 01267960328

D.MODULO DI PROPOSTA

Responsabilità Civile Architetti / Ingegneri / Geometri / Periti

Questionario
Avviso Importante

La quotazione è subordinata all'esame del questionario completo, datato e firmato da persona autorizzata, e di qualunque altro documento o informazione I Sottoscrittori ritengano necessari ai fini della corretta valutazione del rischio. La presente proposta deve essere compilata dal proponente con piena conoscenza e convinzione. Tutti i fatti importanti devono essere dichiarati ed il mancato adempimento di detto obbligo potrà rendere invalidabile qualsiasi polizza o potrà gravemente pregiudicare i Vostri diritti in caso di sinistro.

A. INFORMAZIONI GENERALI

Tipologia attività svolta _____

Nome _____

Cognome _____

Denominazione in caso di Studio ARTEC INGEGNERIA SRL

Indirizzo VIA SAN MAURIZIO 2

Città TRIESTE

Provincia TS

CAP 34129

Telefono Cellulare 347 7295018

Indirizzo email info@artecingegneria.com

PARTITA IVA / CODICE FISCALE 01267950325

Data inizio attività _____

Professionisti - ISCRITTI ALL'ALBO - che formano lo studio e/o collaboratori da includere in garanzia (il cui fatturato è dichiarato al fine del calcolo del premio).

- 1) PIPOLO SILVERIO (Ingegnere)
- 2) DANIELE AGAPITO (Ingegnere)
- 3) TOMASI VALENTINA (Architetto)
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____
- 7) _____
- 8) _____
- 9) _____
- 10) _____

B. INTROITI

Totale lordo degli onorari fatturati per ciascuno degli ultimi tre anni:

B.1 ~~2014~~ 2015 65.016 (società)
187.500€ fatturato complessivo della società e dei singoli soci al netto dei fatturati incrociati

B.2 ~~2014~~ 2014 _____

B.3 ~~2013~~ 2013 _____

NB Professionista neo abilitato o Studio/Società di Professionisti neo costituita?
Indicare il fatturato previsto per i primi 12 mesi di attività

C. ALTRE ASSICURAZIONI E PRECEDENTI ASSICURATORI

C.1 Il Proponente è mai stato assicurato per la Responsabilità Civile Professionale?
In caso di risposta affermativa, si prega di Indicare: Sì

C.2 Assicuratori LLOYD'S

C.3 Massimale 1.500.000€

C.4 Franchigia 10.000€

C.5 Data scadenza ultima copertura 28/3/2016

C.6 Numero di anni di copertura continua La società dal 22/7/2015

(NB, Se non attualmente assicurati, Indicare dati relativi all'ultimo anno in cui assicurati)



D. ESTENSIONI DI COPERTURA

La società dal 22/7/2015

- D.1 Periodo di Retroattività: indicare il numero di anni di retroattività richiesti I singoli soci illimitatamente per l'attività svolta in precedenza
10.000E
- D.2 Franchigia richiesta
1.500.000E
- D.3 Massimale richiesto
zero
- D.4 Attività alto rischio

E. SINISTROSITÀ PREGRESSA

- E.1 Sono state avanzate richieste di risarcimento o sono state promosse azioni volte ad accertare la responsabilità civile, penale o deontologica nei confronti del proponente negli ultimi 5 anni? No
- E.2 Il proponente è a conoscenza di azioni, omissioni o fatti dai quali possano derivare richieste di risarcimento o azioni volte all'accertamento di responsabilità civile, penale o deontologica nei suoi confronti? No

DICHIARAZIONE

Il Sottoscritto/Proponente dichiara per proprio conto e a nome dei suoi Associati:

- a) di non essere alla data odierna a conoscenza di nessuna richiesta di risarcimento fatta negli ultimi 5 anni da terzi;
- b) di non essere a conoscenza di fatti o circostanze che abbiano causato o possano causare danni a terzi o loro richieste di risarcimento;
- c) dichiara di non aver ricoperto cariche sociali presso società o enti attualmente sottoposti a procedure concorsuali;
- d) che le informazioni rese sul presente modulo sono conformi a verità;
- e) di non aver sottaciuto alcun elemento rilevante per la valutazione del rischio;
- f) di non aver mai avuto rifiutata e/o cancellata una copertura assicurativa di RC Professionale

Nome e Cognome Firma

Data

DANIELE AGAPITO
31/3/2016

artec
ingegneria
Via San Maurizio, 2
34129 Trieste (TS)
C.F./P.IVA 01207060229

POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE NELLA FORMA CLAIMS MADE

La presente proposta è relativa ad una polizza di responsabilità nella forma "claims made". Ciò significa che la polizza copre: Le richieste di risarcimento presentate per la prima volta alle Persone Assicurate durante il periodo di validità della polizza e gli eventi dei quali le Persone Assicurate vengano a conoscenza durante il periodo di validità della polizza e che potrebbero originare un Reclamo futuro, a condizione che gli Assicuratori siano informati, durante il periodo di validità della polizza, delle Circostanze relative a tali eventi. Dopo la scadenza della polizza, nessun reclamo potrà essere avanzato a termini della polizza stessa, anche se l'evento che ha originato la richiesta danni si sia verificato durante il periodo di validità della polizza.

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il sottoscritto Contraente dichiara:

- di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma «claims made» così come sopra specificato;
- di approvare specificamente tutte le disposizioni contenute in calce al testo di polizza applicabile;

Firma

Data

31/3/2016

artec
ingegneria
Via San Maurizio, 2
34129 Trieste (TS)
C.F./P.IVA 01207060229

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e preso visione dei documenti componenti il FASCICOLO INFORMATIVO come previsto dall'articolo 37 punto 2 del Regolamento No. 35 dell'IVASS.

Firma

Data

31/3/2016

artec
ingegneria
Via San Maurizio, 2
34129 Trieste (TS)
C.F./P.IVA 01207060229

3917-
CANCELLATO

Allegato 1

Informazioni Particolari sull'Attività

Indicare l'ammontare delle attività di cui sotto rispetto al fatturato consuntivo dell'ultimo esercizio

Attività	Fatturato	
	€	%
Costruzioni civili e commerciali fino a 10 piani		
Edifici pubblici e industriali		
Ristrutturazione di acquedotti, reti idriche, reti fognarie e reti elettriche		
Impianti di trattamento, di scavo e per la bonifica		
Impianti di refrigerazione, condizionamento e silos		
Impianti chimici e petrolchimici		
Impianti produzione energia		
Consulenza e certificazioni		
Ristrutturazione sistema strutturale per opere civili		
Ristrutturazione sistema strutturale per opere industriali		
Ingegneria del sottosuolo, palificazioni, rivestimenti, Ponti, tunnel, opere marittime		
Progettazione di acquedotti, reti idriche, reti fognarie e reti elettriche		
Cave, miniere e impianti di frantumazione		
Ferrovie, autostrade, impianti di risalita		
Impianti di smaltimento		
Altro (specificare)		

Il cliente dichiara di non aver mai svolto attività ad alto rischio ovvero:

- impianti chimici e petrolchimici; Ponti, tunnel, opere marittime; Cave, miniere e impianti di frantumazione;
- Ferrovie, autostrade ed impianti di risalita per lo sporto dello sci; impianti di smaltimento rifiuti

Firma

Data

31/3/2016


partec
 Ingegneria
 Via San Maurizio, 2
 04100 Tiberia (TR)
 C.F./P.IVA 0189796055

10/5/2016
 10/5/2016

Scheda sinistro

Completare solo nel caso di risposta affermativa ad una delle domande della Sezione relativa alla SINISTROSITA' PREGRESSA

SCHEDA SINISTRO

a) Data del sinistro

b) Nominativo del reclamante o presunto danneggiato

c) Descrizione dettagliata del sinistro

d) Ammontare del danno richiesto

e) Conclusione del sinistro o stato attuale

SCHEDA CIRCOSTANZA

a) Nominativo dell'ipotetico terzo danneggiato

b) Descrizione dettagliata della circostanza

Firmato (Il Proponente)

Data

Sanction Limitation and Exclusion Clause

No insurer shall be deemed to provide cover and no insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit would expose that insurer to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union, United Kingdom or United States of America.

Libera traduzione in Italiano:

Clausola di limitazione ed esclusione di attività soggette a Sanzioni

Gli assicuratori non sono tenuti a prestare alcuna copertura né a pagare alcun indennizzo né a procurare alcuna garanzia o beneficio nella misura in cui tale copertura, indennizzo o garanzia rendano gli assicuratori medesimi passibili di qualsiasi forma di sanzione, proibizione o restrizione in base alle Risoluzioni dell' Organizzazione delle Nazioni Unite od in base alle sanzioni, leggi e regolamentazioni promulgate dall'Unione Europea, dalla Gran Bretagna o dagli Stati Uniti.

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI TECNICI LAUREATI E DIPLOMATI LIBERI PROFESSIONISTI

AVVERTENZA UTILE

L'assicurazione prestata con la presente polizza è nella forma "claims made", ossia a coprire i Reclami fatti per la prima volta contro l'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione e da lui denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, in relazione a comportamenti colposi posteriori alla data di retroattività convenuta. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessano gli obblighi degli Assicuratori e nessuna denuncia potrà essere accolta.

Si conviene inoltre che le informazioni contenute nel Questionario costituiscano la base di quest'Assicurazione e che il Questionario stesso sia parte integrante della Polizza.

DEFINIZIONI

Contraente

Il soggetto - persona fisica o giuridica - identificato nel Modulo e nel Questionario allegato, che stipula questa assicurazione per conto proprio e per conto dell'Assicurato di seguito definito. Si applica il disposto dell'Art. 1891 C.C..

Assicurato

Oltre al Contraente stesso, è Assicurato ogni singolo professionista che opera stabilmente con il Contraente in qualità di associato, dirigente o dipendente professionalmente qualificato. E' Assicurato inoltre, limitatamente all'Attività Professionale svolta congiuntamente col Contraente o per conto del medesimo, ogni consulente esterno munito di regolare contratto e ognuno dei soggetti indicati nel Questionario, che hanno col Contraente il rapporto ivi indicato. La qualifica di Assicurato presuppone, come condizione essenziale, che ogni professionista e ogni soggetto precitato sia abilitato e legittimato alla professione in base alle norme vigenti e/o iscritto ai relativi Ordini Professionali.

Assicuratori

Alcuni Sottoscrittori dei Lloyd's che assumono il rischio tramite il Coverholder più oltre definito.

Attività Professionale

L'attività descritta nel Questionario allegato e nella Scheda di Copertura, e che l'Assicurato sia legittimato ad esercitare in base alle norme vigenti in materia.

Dipendenti

Tutte le persone non rientranti nella definizione di Assicurato in quanto non qualificate all'esercizio dell'Attività Professionale sopra definita ma che, nell'ordinario svolgimento della stessa, operano o hanno operato alle dirette dipendenze dell'Assicurato con rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, anche se a tempo determinato, o con rapporto di collaborazione o di apprendistato o praticantato, anche durante periodi di prova, di addestramento, di formazione o di "stage".

Terzi

Tutte le persone diverse dall'Assicurato sopra definito, con esclusione:

- del coniuge o convivente e dei figli dell'Assicurato, dei familiari che con lui convivono, dei

- suoi Dipendenti di ogni ordine e grado;
- delle ditte e aziende di cui l'Assicurato sia titolare o contitolare o rappresentante di fronte alla legge o di cui sia - direttamente o indirettamente - azionista/socio di maggioranza o controllante o in cui ricopra cariche direttive;
- dei soggetti, degli enti, delle ditte e aziende, che siano titolari o contitolari, azionisti/soci di maggioranza o di controllo della ditta o azienda dell'Assicurato.

Fermo quanto sopra, nel termine Terzo o Terzi sono espressamente compresi i clienti e i committenti dell'Assicurato, in relazione all'esercizio dell'Attività Professionale.

Durata del Contratto

Il periodo che ha inizio e termine alle date fissate nel Modulo.

Periodo di Assicurazione

Se la Durata del Contratto è inferiore o uguale a 18 (diciotto) mesi, il Periodo di Assicurazione coincide con tale durata. In caso contrario, il Periodo di Assicurazione corrisponde separatamente a ciascuna annualità della Durata del Contratto, distinta dalla precedente e dalla successiva annualità. La data d'inizio del primo Periodo di Assicurazione corrisponde a quella in cui ha inizio la Durata del Contratto.

Periodo di Efficacia

Il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta e la data di scadenza della Durata del Contratto

Reclamo

Quella che per prima, tra le seguenti evenienze, viene a conoscenza dell'Assicurato:

- a) comunicazione con la quale il Terzo manifesta all'Assicurato l'intenzione di ritenerlo responsabile di danni cagionati da fatto colposo o da errore od omissione attribuiti all'Assicurato stesso o a chi per lui, oppure gli fa formale richiesta di risarcimento di tali danni;
- b) la citazione o la chiamata in causa dell'Assicurato per fatto colposo o errore od omissione;
- c) l'inchiesta giudiziaria promossa contro l'Assicurato in relazione alle responsabilità previste dall'oggetto di questa assicurazione.

Reclami Tardivi

I Reclami fatti per la prima volta contro l'Assicurato in data posteriore a quella della cessazione della sua Attività Professionale, per fatti colposi, errori od omissioni commessi in data anteriore a quella di tale cessazione ma comunque non prima della data di retroattività stabilita nella Scheda di Copertura.

Indennizzo

La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Reclamo. Le condizioni di polizza prevedono un limite di Indennizzo globale (Massimale) per ogni Periodo di Assicurazione.

Franchigia

L'ammontare precisato nella Scheda di Copertura che, per ogni Reclamo, resta a carico dell'Assicurato. Gli Assicuratori rispondono per la parte dell'Indennizzo che supera l'ammontare della Franchigia.

Broker

L'eventuale società di intermediazione assicurativa indicata nella Scheda di Copertura a cui il Contraente abbia affidato la gestione di questo contratto.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 Richiamo alle definizioni

Le Parti convengono che le definizioni che precedono fanno parte integrante di questa polizza e vengono tutte richiamate per l'interpretazione di queste condizioni e di ogni altro disposto riguardante questa assicurazione.

Art. 2 Dichiarazioni del Contraente - Questionario

Le dichiarazioni e le informazioni rese per iscritto dal Contraente per conto proprio e dell'Assicurato prima della stipulazione di questo contratto formano la base di questa assicurazione e della valutazione del rischio da parte degli Assicuratori. Il Questionario e le risposte e informazioni ivi fornite fanno parte integrante di questa polizza. Si applicano gli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 3 Aggravamento o diminuzione del rischio

In caso di mutamenti che aggravino il rischio nel corso del Periodo di Assicurazione, il Contraente e/o l'Assicurato devono darne avviso scritto agli Assicuratori entro 15 giorni dalla data del loro verificarsi, e si applicano le disposizioni dell'Art. 1898 C.C.. Se nel corso del Periodo di Assicurazione il Contraente comunica agli Assicuratori mutamenti che producono una diminuzione del rischio, si applicano le disposizioni dell'Art. 1897 C.C. e gli Assicuratori rinunciano al relativo diritto di recesso.

Art. 4 Oggetto dell'assicurazione - "Claims Made" - Retroattività

Verso pagamento del premio convenuto, gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che egli sia tenuto a pagare per danni a Terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a seguito di inadempienza ai doveri professionali causata da fatto colposo (lieve o grave), da errore o da omissione, involontariamente commessi nell'esercizio dell'Attività Professionale esercitata anche nei casi di incarichi contratti con Enti Pubblici per i pregiudizi derivanti a questi ultimi e per i quali si può adire la Corte dei Conti.

L'assicurazione è prestata nella forma "claims made" dato che è operante per fatti colposi, errori od omissioni, commessi anche prima della data di inizio del Periodo di Assicurazione, ma non prima della data di retroattività stabilita nella Scheda di Copertura, e a condizione che il conseguente Reclamo sia per la prima volta presentato all'Assicurato, e da questi regolarmente denunciato agli Assicuratori, durante il Periodo di Assicurazione. Trascorsi 15 (quindici) giorni dalla data in cui ha termine tale periodo, cessa ogni obbligo degli Assicuratori e nessun Reclamo potrà esser loro denunciato.

L'assicurazione è soggetta alle modalità, esclusioni, limitazioni e precisazioni contenute nelle condizioni di questa polizza, nonché nel Modulo e nella Scheda di Copertura che ne fanno parte integrante.

Art. 5 Limiti territoriali

L'assicurazione vale per i **Reclami** originati da fatti dannosi accaduti o comportamenti colposi posti in essere in qualsiasi paese del mondo, esclusi gli Stati Uniti d'America, il Canada e i territori sotto la loro giurisdizione.

Art. 6 Limite di Indennizzo globale (Massimale) - Sottolimiti di Indennizzo

Il limite di Indennizzo globale (Massimale) esposto nella Scheda di Copertura rappresenta l'esborso cumulativo massimo fino a concorrenza del quale gli Assicuratori sono tenuti a rispondere, per capitale, interessi e spese, per l'insieme di tutti i Reclami pertinenti a uno stesso Periodo di Assicurazione. Qualunque sia il numero dei Reclami, dei reclamanti e degli Assicurati coinvolti, e senza riguardo al momento in cui i danni si sostanzino o gli Assicuratori effettuino gli eventuali pagamenti, l'obbligazione degli Assicuratori non potrà mai, in qualsiasi circostanza e a qualunque titolo, essere maggiore di tale limite di Indennizzo. Ogni importo pagato dagli Assicuratori per ciascun Reclamo andrà pertanto a ridurre il massimale del limite di Indennizzo pertinente al relativo Periodo di Assicurazione. Il "limite di Indennizzo applicabile" è quello che risulta dopo tale riduzione.

Il limite di Indennizzo di un Periodo di Assicurazione non si cumula in nessun caso con quello di un periodo precedente o successivo, né in conseguenza di proroghe, rinnovi o sostituzioni del contratto, né per il cumularsi dei premi pagati o da pagare.

Se per una voce di rischio è previsto un sottolimito di Indennizzo, questo non è in aggiunta al limite di Indennizzo ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima degli Assicuratori per quella voce di rischio.

Art. 7 Franchigia

Salvo ove diversamente stabilito nelle condizioni che seguono o negli allegati a questa polizza, l'assicurazione è soggetta alla Franchigia stabilita nella Scheda di Copertura che, per ogni Reclamo, resta a carico dell'Assicurato. Agli effetti dell'applicazione della Franchigia, tutti i Reclami che risalgono a uno stesso fatto colposo, a uno stesso errore o una stessa omissione, o a più fatti, errori od omissioni attribuibili ad una medesima causa, saranno considerati un Reclamo unico.

Qualora gli Assicuratori abbiano anticipato, in tutto o in parte, l'ammontare della Franchigia, il Contraente si obbliga a rimborsare il relativo importo agli Assicuratori stessi dietro dimostrazione dell'avvenuta anticipazione.

La Franchigia non si applica alle spese legali e peritali di cui all'Art. 14 che segue.

Art. 8 Precisazioni ed estensioni della copertura assicurativa

Nei termini e alle condizioni tutte di questo contratto, ivi comprese le esclusioni stabilite all'Art. 9, e fermi sia il limite di Indennizzo che la Franchigia, gli Assicuratori rispondono anche nei seguenti casi:

8.1 Fatto dei Dipendenti e collaboratori

L'assicurazione delimitata in questa polizza è estesa a comprendere anche i Reclami che dovessero essere fatti per la prima volta contro l'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione, per danni a Terzi determinati da azione od omissione colposa o dolosa commessa, nell'ambito e nello svolgimento dell'Attività Professionale esercitata, da persone del cui operato l'Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere, ivi comprese le persone che, al momento del fatto, erano suoi Dipendenti, o nei casi in cui l'Assicurato sia il mandatario di un raggruppamento di progettisti, di ogni altra persona fisica o giuridica che operi congiuntamente con l'Assicurato, salvi i diritti di rivalsa ai sensi dell'Art. 15.

8.2 Responsabilità solidale

Sempre entro i limiti di Indennizzo e soggetto all'applicazione della Franchigia come definiti sopra, l'assicurazione delimitata in questa polizza vale anche:

- a) per i danni di cui più soggetti Assicurati debbano rispondere solidalmente tra loro;
- b) per i danni di cui ogni Assicurato debba rispondere solidalmente con altri soggetti; in questo caso, gli Assicuratori rispondono di quanto dovuto dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti dei Terzi corresponsabili.

8.3 Tutela dei dati personali

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. per Perdite Patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza

dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo. Tale garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un Massimale per anno in aggregato, pari al 50% di quello previsto in polizza.

8.4 Copertura dei Reclami Tardivi

Nel caso di morte, invalidità permanente accertata di grado superiore al 70% come regolato dalla tabella INAIL o di cessazione dell'Attività Professionale durante la Durata del Contratto per qualsiasi motivo, tranne il caso di cancellazione o radiazione dall'Albo Professionale, l'assicurazione è operante per i Reclami denunciati agli Assicuratori nei 5 anni successivi alla cessazione dell'attività, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia del Contratto e sempre che l'Assicurato abbia pagato il premio addizionale comcordato.

Per tutti gli altri casi tranne quanto sopra, e sempre che gli Assicuratori abbiano dato il loro previo assenso (il quale assenso non potrà essere irragionevolmente negato) l'assicurazione potrà essere estesa alla copertura dei Reclami denunciati agli Assicuratori nei 2 (due)

anni successivi alla scadenza della Durata del Contratto, a termini e condizioni contrattuali da concordarsi, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia del Contratto. Per l'attivazione di tale estensione di copertura, sarà necessario che gli Assicuratori ricevano richiesta scritta e formale dall'Assicurato prima della scadenza, in qual caso gli Assicuratori rilasceranno un contratto analogo al presente, della durata di 2 (due) anni, che potrà in seguito essere prorogato a termini e condizioni contrattuali da concordarsi.

Per i Reclami denunciati agli Assicuratori dopo la scadenza della Durata del Contratto, l'Indennizzo per tutto il periodo di copertura postuma, non potrà superare il limite indicato in polizza, indipendentemente dal numero dei Reclami stessi.

La copertura ulteriore dei Reclami tardivi ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di scadenza di questo contratto se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Tale copertura termina alla data della sua scadenza, senza obbligo di disdetta e, trascorsi 15 giorni da detta data, cessa ogni obbligo degli Assicuratori e nessun sinistro potrà esser loro denunciato. L'eventuale proroga della copertura è soggetta a trattativa tra le Parti.

Nel caso un Sinistro regolarmente denunciato ai termini della presente garanzia postuma, fosse coperto da altra assicurazione stipulata dall'Assicurato o da altri per suo conto, la presente garanzia postuma s'intende nulla e priva di effetto

8.5 Diffamazione e danni all'immagine

L'assicurazione delimitata in questa polizza è estesa ai Reclami che dovessero essere fatti per la prima volta contro l'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione per diffamazione, lesione della reputazione imprenditoriale o danni all'immagine di Terzi, a seguito di un fatto commesso, nell'ambito e nello svolgimento dell'Attività Professionale esercitata, da taluna delle persone del cui operato l'Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere, ivi comprese le persone che, al momento del fatto, erano suoi Dipendenti, salvi i diritti di rivalsa ai sensi dell'Art. 14.

8.6 Inquinamento accidentale

L'assicurazione delimitata in questa polizza comprende i danni sofferti da Terzi da inquinamento dell'ambiente derivante dall'Attività Professionale esercitata, purché causato unicamente da fatto improvviso, subitaneo e accidentale che si verifichi durante il Periodo di Assicurazione. L'espressione "danni da inquinamento dell'ambiente" sta a significare quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo, del sottosuolo, congiuntamente o disgiuntamente, ad opera di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite da installazioni o complessi di installazioni.

8.7 R. C. della conduzione dello Studio

L'assicurazione delimitata in questa polizza è estesa ai Reclami che dovessero essere fatti per la prima volta contro l'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione per danni a Terzi dovuti a morte, lesioni personali e a danneggiamenti o distruzione di cose o di animali, derivanti da fatto colposo dell'Assicurato o di persone di cui egli sia legalmente chiamato a rispondere, nella conduzione dei locali adibiti a studio e uffici per lo svolgimento dell'Attività Professionale.

Oltre ai casi di cui all'Art. 9, in quanto applicabili, sono esclusi da questa estensione dell'assicurazione i danni:

- a) subiti da qualsiasi Dipendente dell'Assicurato o da soci o amministratori dell'Assicurato;
- b) derivanti da qualunque attività non riconducibile all'Attività Professionale esercitata;
- c) che si verifichino in occasione di lavori di manutenzione straordinaria dei locali;
- d) occorsi a seguito di installazione o manutenzione di insegne di ogni tipo.

Relativamente alla presente estensione si precisa che la stessa viene prestata fino alla concorrenza di un massimale pari ad Euro 500.000,00 (quale sottolimito di risarcimento e non in aggiunta al massimale di polizza) per singolo sinistro ed in aggregato per il periodo di assicurazione, in presenza di Massimale di polizza pari o superiore ad Euro 500.000,00. In

caso di Massimale prescelto di Polizza pari ad Euro 250.000,00 la presente estensione di copertura verrà prestata sino alla concorrenza di un massimale pari ad Euro 250.000,00.

8.8 Violazione di Copyright

L'assicurazione delimitata in questa polizza comprende i Reclami fatti contro l'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione a causa di:

- a) involontaria violazione di copyright contenuta in documenti stampati o fatti stampare dall'Assicurato;
- b) involontaria violazione di diritti di brevetto, marchi di fabbrica o diritti di progetto.

8.9 Perdita di documenti

L'assicurazione delimitata in questa polizza è estesa ai Reclami che dovessero essere fatti per la prima volta contro l'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione per la responsabilità derivante all'Assicurato ai sensi di legge a seguito di qualunque evento che provochi la perdita, il danneggiamento, lo smarrimento o la distruzione di documenti quali di seguito definiti, e che si verifichi entro i limiti territoriali convenuti e durante il Periodo di Assicurazione, nell'ordinario svolgimento dell'Attività Professionale esercitata. Questa estensione è valida qualunque sia la causa dell'evento, ma salve le esclusioni che seguono, purché il fatto dannoso si verifichi durante il trasporto di tali documenti oppure quando gli stessi siano in possesso dell'Assicurato o di un suo incaricato.

Inoltre, fino a concorrenza di un sottolimito di Indennizzo annuo di Euro 100.000,00 e con l'applicazione di una Franchigia di Euro 2.500,00, gli Assicuratori rispondono dei costi sostenuti dall'Assicurato e previamente approvati dagli Assicuratori, per il ripristino o la sostituzione dei documenti andati perduti, danneggiati, smarriti o distrutti.

Ai fini di questa estensione, il termine "Documenti" sta a significare ogni genere di documenti pertinenti all'Attività Professionale esercitata, cartacei o computerizzati, siano essi di proprietà dell'Assicurato stesso o a lui affidati in deposito o in custodia, escluso però ogni genere di valori, quali ad esempio titoli al portatore, banconote, titoli di credito, titoli ed effetti negoziabili, carte valori, valori bollati, biglietti di lotterie e concorsi, carte di credito e simili.

8.10 Attività di amministratore di stabili

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando gli altri termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella polizza o ad essa aggiunta, la copertura relativa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge nell'esercizio dell'attività di amministratore di stabili condominiali, svolta nei modi e nei termini previsti dall'Art. 1130 Codice Civile, viene prestata con le seguenti esclusioni aggiuntive:

- a. per i rischi connessi alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati (compresi relativi impianti e/o dipendenze);
- b. per omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione;
- c. per omissioni e/o ritardi nel pagamento dei premi di assicurazione.

Art. 9 Esclusioni

L'assicurazione non è intesa a tenere indenne l'Assicurato:

- 9.1 per danni causati da fatto doloso commesso dall'Assicurato stesso o da taluno dei suoi legali rappresentanti o amministratori;
- 9.2 per atti o fatti commessi prima della data di retroattività stabilita nella Scheda di Copertura;
- 9.3 per fatti dovuti a insolvenza o fallimento dell'Assicurato;
- 9.4 in relazione ad attività diverse dall'Attività Professionale quale definita in questa polizza; in particolare l'assicurazione non vale in relazione alla funzione di amministratore, membro del consiglio direttivo, commissario o sindaco, o funzioni equivalenti, di società, aziende, associazioni, fondazioni o altri organismi consimili, nonché in relazione all'esercizio di attività imprenditoriali o commerciali, anche se svolte congiuntamente all'Attività Professionale esercitata;

- 9.5 in relazione ad attività svolte dopo che l'Attività Professionale dichiarata sia venuta a cessare per qualunque motivo;
- 9.6 per tutte le obbligazioni di natura fiscale o contributiva, per multe, ammende, indennità di mora o altre penalità o sanzioni, che per legge o per contratto o per provvedimento giudiziario o amministrativo siano poste a carico dell'Assicurato, nonché per indennità che abbiano natura punitiva (danni punitivi, esemplari, multipli, o comunque denominati);
- 9.7 per Reclami già presentati all'Assicurato prima della data di effetto del Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal fatto che siano stati denunciati o meno a precedenti Assicuratori;
- 9.8 per situazioni e circostanze oggettivamente suscettibili di causare o di aver causato danni a Terzi, che erano già note all'Assicurato prima della data di effetto del Periodo di Assicurazione in corso, indipendentemente dal fatto che siano state denunciate o meno ad altri Assicuratori;
- 9.9 per danni a Terzi dovuti a morte, lesioni personali, malattie o malori, e per danneggiamenti o distruzione di cose o di animali, salvo che siano cagionati da errore od omissione nello svolgimento di servizi o incarichi nell'ambito dell'Attività Professionale esercitata quale definita in polizza e salvo quanto previsto all'Art. 8.6 e 8.8;
- 9.10 per infortuni sul lavoro o malattie professionali di ogni tipo, subiti dai Dipendenti; ogni genere di danno sofferto dagli stessi a seguito di discriminazione, abusi o altro tipo di maltrattamento, o di inadempienza contrattuale nei loro confronti;
- 9.11 per danni derivanti direttamente o indirettamente dalla presenza di muffe tossiche non alimentari oppure dalla presenza o dall'uso di amianto;
- 9.12 per danni o responsabilità derivanti da omissione, errore o ritardo nella stipulazione, nell'aggiornamento o nel rinnovo di adeguate coperture assicurative, cauzioni, fidejussioni o altre garanzie finanziarie, o nel pagamento dei relativi premi o altri corrispettivi; oppure derivanti dalla erronea, tardiva o impropria esecuzione o utilizzazione di tali contratti e strumenti;
- 9.13 per danni derivanti direttamente o indirettamente dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di terreni, fabbricati (fatto salvo quanto previsto all'Art. 8.6), animali, aeromobili, imbarcazioni, natanti, autoveicoli, motoveicoli, o qualunque altro mezzo di locomozione o trasporto;
- 9.14 per responsabilità assunte dall'Assicurato con patti contrattuali, obbligazioni o garanzie, salvo che tali responsabilità sussistano per legge anche in assenza di tali patti contrattuali, obbligazioni o garanzie;
- 9.15 per danni o responsabilità derivanti da o errore od omissione in attività - comprese quelle di consulenza e dei servizi relativi - connesse o finalizzate al reperimento o alla concessione di finanziamenti, ferma la copertura quando tali attività siano finalizzate alla concessione di mutui e/o leasing per acquisti di unità immobiliari e/o siano diretta conseguenza, ovvero connesse e strumentali, della prestazione principale svolta in ragione dell'attività professionale richiamata sulla scheda di copertura;
- 9.16 per Reclami fatti valere in Paesi che siano al di fuori dei limiti territoriali convenuti;
- 9.17 per danni che si verifichino o insorgano, direttamente o indirettamente, da inquinamento o contaminazione dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da danno ambientale, che si verifichino gradualmente, fermo quanto disposto all'Art. 8.5;
- 9.18 per la consulenza, progettazione, o specifiche tecniche nei casi in cui l'Assicurato sia contrattualmente impegnato a:
- A) fabbricare, costruire, erigere o installare, oppure
 - B) fornire materiali o attrezzature;

In caso di incarichi professionali relativi a consulenze tecnico-economiche nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, restano esclusi dall'assicurazione:

- 9.19 danni derivanti, anche in via indiretta, alle produzioni agricole (colture, coltivazioni e raccolti) a seguito della loro perdita, sia totale che parziale, sia quantitativa che qualitativa, o per effetto di oscillazioni del loro valore o della loro quotazione nei relativi mercati.

Sono inoltre esclusi i danni e le responsabilità:

- 9.20 che si verifichino o insorgano in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo; oppure in occasione di radiazioni provocate dall'accumulazione artificiale di particelle atomiche.
- 9.21 che si verifichino o insorgano in occasione di guerra, invasione, azione di nemici esterni, ostilità, operazioni belliche (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, tumulti civili che costituiscano o assumano le proporzioni di una sollevazione, potere militare, usurpazione di potere, qualsiasi atto di terrorismo;

Tranne esplicita pattuizione tra le parti, e previo pagamento del sovrappremio convenuto, sono esclusi i Reclami:

- 9.22 relativi alle "Opere ad Alto Rischio" così come definite nell'Appendice qualora non siano richiamate nella Scheda di Copertura.

Art. 10 Altre assicurazioni - D.I.L., D.I.C., D.I.E.

Ove esistano altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse responsabilità, si applicano i seguenti disposti:

- a) se le altre assicurazioni rispondono dei danni, questa assicurazione opererà a secondo rischio e cioè per quella parte dell'ammontare dei danni e delle spese che eccederà l'ammontare pagabile da tali altre assicurazioni. (Copertura in D.I.L.: differenza di limiti).
- b) qualora, per effetto di esclusioni contrattuali o di franchigie, i danni o parte di essi non siano coperti dalle altre assicurazioni, la presente assicurazione risponderà dei danni e delle relative spese o della parte non coperta, purché il Reclamo sia risarcibile ai sensi di questa polizza. (Copertura in D.I.C.: Differenza di Condizioni; copertura in D.I.E: Differenza di Franchigie).
- c) si applica in ogni caso quanto disposto agli Artt. 6 (limite di Indennizzo) e 7 (Franchigia).
- d) l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare agli Assicuratori l'esistenza o la successiva stipulazione di eventuali altre assicurazioni, ma in caso di Reclamo è tenuto a farne denuncia a tutti gli Assicuratori interessati.

Art. 11 Denuncia dei Reclami

Entro i 30 giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza, l'Assicurato deve fare agli Assicuratori denuncia scritta di ogni Reclamo ricevuto per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione in corso. Tale denuncia deve contenere la data e la narrazione del fatto, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati, e ogni altra notizia utile per gli Assicuratori.

Nei termini predetti e con le stesse modalità, l'Assicurato deve far denuncia agli Assicuratori di qualsiasi situazione o circostanza di cui venga a conoscenza e che sia oggettivamente suscettibile di causare un Reclamo quale definito in questa polizza. Tale denuncia, accompagnata dalle precisazioni necessarie e opportune, ed indipendentemente dalla data di denuncia dell'eventuale conseguente Reclamo, sarà trattata come Reclamo presentato e regolarmente denunciato durante il Periodo di Assicurazione con applicazione degli Artt. 13, 14, 15 e 16 che seguono.

Premesso che questa è un'assicurazione nella forma "claims made", quale temporalmente delimitata in questa polizza, gli Assicuratori respingeranno qualunque denuncia fatta dopo la data di cessazione del Periodo di Assicurazione, salvo che i 30 giorni di tempo per fare la denuncia cadano, in tutto o in parte, dopo tale data di cessazione.

Se esistono altre assicurazioni a coprire le stesse responsabilità o gli stessi danni, l'Assicurato è tenuto a fare denuncia del Reclamo, con le modalità e nei termini previsti dalle rispettive polizze, anche agli altri Assicuratori interessati, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910, terzo comma, C.C.).

Art. 12 Diritti e obblighi delle Parti in caso di danno

Fatta la denuncia di un Reclamo, l'Assicurato è tenuto a fornire agli Assicuratori l'assistenza necessaria e tutte le informazioni e documentazioni utili per la gestione del caso.

Pena la perdita del diritto all'Indennizzo, l'Assicurato non deve, senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo. In caso di dissenso sull'opportunità di resistere alle pretese del Terzo, le Parti si rimetteranno al parere di un legale qualificato da nominarsi di comune accordo dall'Assicurato e dagli Assicuratori.

Senza il previo consenso dell'Assicurato, gli Assicuratori non possono pagare risarcimenti a Terzi. Qualora però l'Assicurato opponesse un rifiuto a una transazione raccomandata dagli Assicuratori preferendo resistere alle pretese del Terzo o proseguire l'eventuale azione legale, gli Assicuratori non saranno tenuti a pagare più dell'ammontare per il quale avevano la possibilità di transigere, oltre alle spese legali sostenute fino alla data in cui l'Assicurato ha opposto detto rifiuto, fermo in ogni caso il limite di Indennizzo applicabile in quel momento e ferma la Franchigia a carico dell'Assicurato. (Artt. 6 e 7).

Art. 13 Vertenze e spese legali e peritali

13.1 In qualsiasi momento e fino a quando ne hanno interesse, gli Assicuratori hanno la facoltà di assumere, a nome dell'Assicurato, la gestione delle vertenze di natura civile, in sede sia giudiziale che extragiudiziale, e delle vertenze di natura amministrativa, e possono nominare legali o periti se necessario. Le spese peritali per svolgere le indagini e gli accertamenti del caso e le spese legali per gestire le vertenze in sede civile o amministrativa sono a carico degli Assicuratori, in aggiunta al limite di Indennizzo e per un ammontare non superiore a un quarto di tale limite. (Art. 6).

13.2 In caso di procedimento penale, gli Assicuratori sosterranno le relative spese legali e peritali ed assumeranno la difesa dell'Assicurato fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati, sempre che ricorrano le seguenti condizioni:

- (a) che il procedimento sia relativo a fatti e circostanze che possano produrre un Reclamo ai sensi di questa polizza;
- (b) che la difesa nel procedimento sia funzionale ai fini della resistenza a tale Reclamo, eventualmente anche nella concomitante o conseguente azione civile.

Gli Assicuratori rispondono delle spese di difesa penale fino a concorrenza di un sottolimito di Indennizzo (Art. 6) pari ad Euro 200.000,00 per l'insieme di tutti i procedimenti che abbiano inizio nel corso di un Periodo di Assicurazione e senza riguardo al momento in cui tali spese diverranno liquide ed esigibili.

13.3 Alle spese legali, peritali e di difesa non si applica la Franchigia. Gli Assicuratori non rispondono di tali spese se riferite a legali o tecnici che non siano stati da essi designati.

Art. 14 Facoltà di recesso in caso di Reclamo

Dopo ogni denuncia di un Reclamo e fino al 60° (sessantesimo) giorno successivo alla sua liquidazione o reiezione, tanto il Contraente che gli Assicuratori possono recedere da questo contratto con preavviso scritto di 30 (trenta) giorni. Nel caso di recesso da parte degli Assicuratori, salvo il caso di frode o dichiarazioni false, questi, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsano al Contraente la frazione del premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi gli oneri fiscali.

Art. 15 Diritto di surrogazione

Gli Assicuratori sono surrogati, fino a concorrenza dell'Indennizzo pagato o da pagare e delle spese sostenute o da sostenere, in tutti i diritti di rivalsa che per legge o per contratto spettano all'Assicurato, il quale è tenuto a prestare agli Assicuratori ogni possibile assistenza nell'esercizio di tali diritti.

Nei confronti dei Dipendenti e collaboratori dell'Assicurato o nei casi in cui l'Assicurato sia il mandatario di un raggruppamento di progettisti, di ogni altra persona fisica o giuridica che operi congiuntamente con l'Assicurato (Art. 8.1), tali diritti di rivalsa saranno fatti valere soltanto in caso di azione od omissione dolosa dagli stessi commessa

Art. 16 - Pagamento dei premi

Il premio annuale è calcolato sull'ammontare degli introiti lordi, al netto di IVA, fatturati nell'esercizio finanziario immediatamente anteriore alla data d'inizio del Periodo di Assicurazione. Tali introiti lordi sono dichiarati dal Contraente nel Questionario e devono comprendere in tutti i casi gli introiti del Contraente e quelli fatturati, in relazione alla rispettiva attività assicurata, da ognuno degli Assicurati quali indicate nel Questionario (e successivamente aggiunti o sostituiti), al netto di eventuali fatturati tra un Assicurato e un altro. A questo riguardo gli Assicuratori hanno il diritto di effettuare verifiche e controlli e il Contraente è tenuto a fornire ogni utile informazione e chiarimento e ad esibire tutte le documentazioni necessarie, compreso il registro delle fatture.

La copertura assicurativa relativa al primo Periodo di Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno stabilito nel Modulo se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Ogni premio è dovuto per intero, anche nel caso in cui ne sia stato frazionato il pagamento in più rate o ne sia determinato l'effettivo importo mediante atto di regolazione.

A parziale deroga dell'Art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se il premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza dell'assicurazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).

Art. 17 Casi di cessazione dell'assicurazione

Indipendentemente dal momento in cui gli Assicuratori ne siano informati, nei confronti dell'Assicurato che venga sospeso o radiato dal relativo Ordine professionale o a cui venga negata o ritirata l'abilitazione all'esercizio della professione l'assicurazione cessa automaticamente dalla data in cui una tale circostanza si è verificata.

Art. 18 Variazioni del contratto - Comunicazioni tra le Parti - Oneri fiscali

- 18.1 Qualunque variazione di questo contratto deve risultare da atto sottoscritto dal Contraente e dagli Assicuratori.
- 18.2 Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscritto.
- 18.3 Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 19 Clausola Broker

Con la sottoscrizione della presente polizza,

- 1° il Contraente, anche per conto di ogni altro soggetto assicurato, conferisce al Broker mandatario precisato nella Scheda di Copertura il mandato di rappresentarlo ai fini di questo contratto di assicurazione;
- 2° gli Assicuratori conferiscono al Corrispondente dei Lloyd's Mediorischi SRL l'incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa a questo contratto di assicurazione.

E' convenuto pertanto che:

- a) ogni comunicazione fatta al Broker mandatario dal Corrispondente si considererà come fatta al Contraente e all'Assicurato;
- b) ogni comunicazione fatta dal Broker mandatario al Corrispondente si considererà come fatta dal Contraente o dall'Assicurato stesso;
- c) ogni comunicazione fatta al Corrispondente si considererà come fatta agli Assicuratori;
- d) ogni comunicazione fatta dal Corrispondente si considererà come fatta dagli Assicuratori stessi.

Art. 20 Giurisdizione e Domande Giudiziali

Viene concordato che la presente assicurazione sarà disciplinata esclusivamente dalla legge italiana e che, in virtù di ciò, qualsiasi controversia inerente o derivante dalla stessa sarà rimandata alla esclusiva giurisdizione del tribunale Italiano competente.

Gli Assicuratori confermano che, per essere validi, tutte le chiamate in causa, le domande giudiziali o comunque gli atti la cui notifica è necessaria per l'incardinarsi di un procedimento legale nei loro confronti relativamente al presente contratto, devono essere a loro indirizzati e notificati al Il Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's, c/o Rappresentanza Generale per l'Italia dei Lloyd's, Corso Garibaldi 86, 20121 Milano, Italia, al quale, all'uopo, è stato conferito il relativo potere di procura da parte degli Assicuratori stessi.

Resta inteso che gli Assicuratori, nel conferire il suddetto potere di procura, non rinunciano ai diritti che - in ragione del proprio domicilio o residenza nel Regno Unito - possano loro spettare in termini di estensione del

periodo utile per la notifica e la risposta ad eventuali chiamate in causa, domande giudiziali e procedimenti legali.

Art. 22 - Foro Competente

Foro competente è esclusivamente quello ove ha sede il Contraente.

Art. 23 - Clausola OFAC

L'Assicuratore non sarà tenuto a prestare copertura, a risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali l'Assicuratore debba comunque attenersi.

Art. 24 Norme di legge

Per l'interpretazione del presente contratto e per tutto quanto non espressamente previsto dalle condizioni in esso contenute o ad esso aggiunte mediante regolare atto sottoscritto dalle Parti contraenti, si dovrà fare riferimento unicamente alle leggi della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano. La presente polizza è emessa e firmata dalle parti contraenti alla data indicata nel Modulo annesso.

Estensione di copertura D.L. 81/2008 e 624/1996 (operante solo se espressamente richiamata nella scheda di copertura)

A titolo esemplificativo e non limitativo, l'assicurazione si intende operante anche per lo svolgimento delle seguenti attività:

- **Consulenza Ecologica ed Ambientale:** ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
- **Igiene e Sicurezza del Lavoro:** igiene del lavoro (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore); sicurezza del lavoro compreso l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione come previsto dal D.L. 81/2008 e sue modifiche (individuazione e valutazione dei rischi infortunio e/o malattia professionale, prevenzione tecnica ed educativa, individuazione delle misure di sicurezza e salubrità dei locali di lavoro, elaborazione di programmi di informazione dei lavoratori, prevenzione incendio predisposizione di piani per l'evacuazione dei lavoratori in caso di pericoli);
- **Sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione, a cielo aperto e sotterranee,** compreso l'incarico di direttore responsabile e sorvegliante come previsto dal D.L. 624 del 25.11.1996 e sue modifiche;
- **Responsabile dei lavori, Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori** come previsto dal D.L. 81/2008 e sue modifiche;
- **Fascicolo Fabbriato** per l'accertamento della Consistenza Statico-Funzionale secondo le delibere approvate dai singoli Enti Locali territoriali;
- **Attività di Supporto al Responsabile Unico del Procedimento** come previsto dall'Art. 8 comma 5 del DPR 554/99;
- **Attività di verifica degli elaborati progettuali** per i lavori d'importo inferiore a 20 milioni di Euro come previsto dall'Art. 30 comma 6 della Legge 166/02;
- Project Management nelle Costruzioni;
- **Responsabilità dirigenziali del servizio tecnico di un Ente Pubblico** a professionisti esterni con contratto di incarico professionale (TAR Lombardia, Sez. Brescia – sentenza del 28.03.2003);
- **Attività di Responsabile Unico del Procedimento esterno all'Ente Pubblico;**
- **S.C.I.A., DIA e superDIA;**
- **Certificatore Energetico.**

Si prende atto che la presente polizza si applica anche ai dipendenti di studi professionali, società, raggruppamenti di società, sempre che tali dipendenti siano regolarmente iscritti al relativo Albo Professionale, o siano membri della relativa Associazione di categoria e/o abilitati ai sensi di legge all'esercizio della propria attività.

Si prende atto che la copertura sarà valida anche se l'Assicurato dovesse fare uso di una società di servizi per l'emissione delle fatture ai propri clienti, rimanendo comunque sempre esclusa qualsiasi responsabilità derivante da attività amministrative di tali società di servizio.

Estensione attività alto rischio (operante solo se espressamente richiamata nella scheda di copertura)

FERROVIE

Linee ferroviarie, rotaie, traversine, ghiaia, binari di stazione, ogni impianto di elettrificazione, di segnalamento e di telemetria, con esclusione delle opere civili, sotto e sovrappassi, e degli edifici adibiti a stazioni

FUNIVIE

Mezzi di trasporto su cavi sospesi, con esclusione di ascensori verticali o obliqui, di funicolari e con esclusione delle opere edili connesse, quali gli edifici adibiti a stazioni (a valle, a monte ed intermedie) ed i plinti di fondazione dei sostegni in linea.

GALLERIE

Tutte le gallerie naturali scavate con qualsiasi mezzo, nonché gallerie artificiali, con esclusione di sottopassi e sovrappassi.

DIGHE

Sbarramenti di acqua eseguiti con ogni tecnica, con esclusione dei rafforzamenti delle sponde di fiumi.

OPERE SUBACQUEE

Tutte le opere totalmente sommerse o aventi le fondazioni basate nell'acqua, con esclusione dei rafforzamenti delle sponde di fiumi e torrenti (briglie, opere di presa).

PARCHI GIOCO

Impianti in parchi gioco e luna park, destinati all'utilizzo da parte del pubblico.

ESTENSIONE AI RISCHI AI SENSI DEL CODICE DE LISE SUI CONTRATTI PUBBLICI – GIÀ LEGGE MERLONI (operante solo se espressamente richiamata nella scheda di copertura)

- | | | |
|----------|--|--|
| A | Codice de Lise
sui Contratti Pubblici | Decreto Legislativo N° 163 del 2 maggio 2006 e tutte le successive modificazioni e integrazioni dello stesso. |
| B | Certificato
Schema Tipo 2.2 | Copertura assicurativa ai sensi dell'art. 111 del D. Lgs. N° 163 del 2 maggio 2006 e tutte le successive modificazioni e integrazioni dello stesso e come da Schema Tipo 2.2 di cui al D.M 123/04. |
| C | Regolamento | Il Decreto del Presidente della Repubblica N° 554/1999 e tutte le successive modificazioni e integrazioni dello stesso. |

Nel corso del periodo di assicurazione il Contraente può di volta in volta richiedere, mediante apposito modulo di Richiesta compilato e firmato, l'estensione dell'assicurazione ai rischi del Codice de Lise sui Contratti Pubblici, cioè quelli che tale Decreto Legislativo prevede all'art. 111, per il progetto esecutivo o, in caso di appalto integrato, per il progetto definitivo, quale identificato nel modulo di Richiesta.

A fronte di tale richiesta e verso pagamento del relativo premio, gli Assicuratori sono tenuti a rilasciare l'apposito Certificato di assicurazione secondo lo schema 2.2 del D.M. 123/2004, per un massimale non superiore a Euro 2.500.000 e per un periodo non superiore a 48 mesi. Il Certificato Lise, alle condizioni e con la franchigia nello stesso stabilite, avrà validità fino alla scadenza ivi convenuta, anche dopo che la presente polizza venisse a cessare per qualunque motivo.

Il massimale stabilito in ciascun Certificato Schema Tipo 2.2 emesso ai sensi del presente articolo per l'assicurazione dei rischi del Codice de Lise sui Contratti Pubblici, sarà separato ed in aggiunta al massimale specificato nel modulo della presente polizza e non costituisce un sottolimito di indennizzo ai sensi del precedente articolo 6. Si prende ulteriormente atto che le garanzie, e conseguentemente il massimale, relativi ad ogni Certificato Schema Tipo 2.2, saranno validi esclusivamente per le coperture obbligatorie previste dal predetto Codice de Lise, e che, nel caso di un sinistro non espressamente escluso dalla presente polizza e non coperto dal Certificato Schema Tipo 2.2, oppure nel caso di un sinistro liquidabile per un importo superiore al singolo Certificato Schema Tipo 2.2, l'indennizzo di cui alla presente polizza sarà esclusivamente per la differenza di condizioni (D.I.C.) e Massimali (D.I.L.) rispetto al singolo Certificato Schema Tipo 2.2, e sarà comunque soggetto al massimale in aggregato annuo specificato nella Scheda di polizza.

RECLAMI

Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d'Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe essere indirizzato al broker del Contraente per essere a tale fine assistiti.

Gli eventuali reclami possono anche essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

Ufficio Italiano di Lloyd's

All'attenzione del Responsabile dell'ufficio "Regulatory & Compliance"

Corso Garibaldi, 86

20121 Milano

Fax n. 02 63788850

E-mail servizioclienti@lloyds.com

Il reclamo dovrà contenere l'indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce.

Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi per tale un imprenditore con un giro d'affari inferiore ad €2.000.000,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere "Fin-net", trasmettendo il proprio reclamo all'IVASS e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, E14 9SR, UK; telefono +442079641000; complaint.info@financial-ombudsman.org.uk.

La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE RISCHI GUERRA E TERRORISMO

A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di polizza o clausole aggiuntive, viene convenuto che il contratto di assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del sinistro:

1. Guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure:
2. Qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo (I) di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.

La presente clausola esclude inoltre la copertura di perdite, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1. e 2.

Nel caso in cui l'assicuratore eccepisca l'accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghi il risarcimento dei danni, perdite, costi o spese, l'onere di provare l'insussistenza di quanto deciso dall'assicuratore graverà sull'assicurato.

Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del resto della clausola

08.10.01
NMA 2918

APPENDICE PER L'ESCLUSIONE DEL RISCHIO GUERRA E DEGLI ATTI TERRORISTICI

In deroga a quanto stabilito dalle condizioni di polizza o da qualsiasi appendice alla stessa, viene stabilito che questa assicurazione esclude qualunque perdita, danno, costo o spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causati da, derivanti da o associati a quanto sotto indicato, indipendentemente da altre cause concomitanti o conseguenti alla perdita:

1. guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, sommosse, rivolte, potere militare o usurpato; o
2. qualunque atto terroristico
Ai fini di questa appendice, per atto terroristico si intende un atto, incluso ma non limitato all'uso della forza o violenza e/o alla minaccia dello stesso da parte di una persona o gruppo/i di persone, che agiscano da sole o per conto di o in associazione con una qualsiasi organizzazione/i o governo/i, che venga commesso per ragioni politiche, religiose, ideologiche o similari ivi inclusa l'intenzione di influenzare qualunque governo e incutere paura nella popolazione o parte di essa.

Si intendono altresì escluse le perdite, danni, costi o spese di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causate da, derivanti da o associate a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, reprimere qualsiasi atto terroristico o comunque relative alle Sezioni 1 e 2 sopra indicate.

Nel caso in cui gli Assicuratori dichiarino che per via di questa esclusione, qualsiasi perdita, danno, costo o spesa non verrà coperta da questa assicurazione, l'onere di provare il contrario spetta all'Assicurato.

Nel caso in cui una parte qualsiasi di questa appendice venga ritenuta nulla e priva di effetto, la restante parte rimarrà valida ed in vigore.

NMA 2918

European service of suit and jurisdiction clause

It is agreed that this Insurance shall be governed exclusively by the law and practice of Italy and any disputes arising under, out of or in connection with this insurance shall be exclusively subject to the jurisdiction of any competent court in Italy.

The Underwriters hereon agree that all summonses, notices or processes requiring to be served upon them for the purpose of instituting any legal proceedings against them in connection with this insurance shall be properly served if addressed to them and delivered to their care of

The Office of Lloyd's General Representative for Italy of

Il Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's

Corso Garibaldi 86

20121 Milano - Italia

who in this instance, have authority to accept service on their behalf.

Underwriters by giving the above authority do not renounce their right to any special delays or periods of time to which they may be entitled for the service of any such summonses, notices or processes by reason of their residence or domicile in England.

04/93 - LSW487

Libera traduzione

Notifica di Atti in ambito Europeo e clausola di Giurisdizione

Si stabilisce che il presente Contratto di Assicurazione sia governato esclusivamente dalla legge e dalla procedura legale vigente in Italia; in virtù di ciò ogni e qualsiasi disputa direttamente derivante, in connessione o comunque inerente al presente contratto di assicurazione sarà assoggettata esclusivamente ad un tribunale Italiano secondo le competenze giurisdizionali previste localmente.

Gli Assicuratori di cui al presente contratto accettano che tutte le chiamate in causa, le citazioni o comunque ogni atto la cui notifica precluda l'incardinarsi di un procedimento legale nei loro confronti relativamente al presente contratto vengano a loro ricondotte pur notificando i relativi atti al domicilio

Rappresentanza Generale per l'Italia dei Lloyd's
 Il Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's
 Corso Garibaldi 86
 20121 Milano - Italia

che possiede tutti i requisiti di legge per accettarne la notifica in loro nome e per loro conto.

Resta inteso che gli Assicuratori, nel fornire il suddetto mandato, non rinuncino ad eventuali diritti sull'estensione dei termini, qualora questi siano previsti in virtù della loro residenza in Inghilterra.

CLAUSOLA DI RESPONSABILITÀ DISGIUNTA

ATTENZIONE – la seguente clausola contiene informazioni importanti – SI PREGA DI LEGGERE

ATTENTAMENTE

La responsabilità di un assicuratore nell'ambito del presente contratto è disgiunta e non solidale con altri assicuratori che partecipano al presente contratto. Un assicuratore è responsabile soltanto per la parte di responsabilità che ha sottoscritto. Un assicuratore non è solidalmente responsabile per la parte di responsabilità sottoscritta da un altro assicuratore. Un assicuratore non è altresì responsabile per qualsiasi responsabilità assunta da un altro assicuratore che possa aver sottoscritto il presente contratto.

La parte di responsabilità nell'ambito del presente contratto sottoscritta da un assicuratore (oppure, nel caso di un Sindacato dei Lloyd's, il totale delle quote sottoscritte dall'insieme dei membri del Sindacato) è indicata nel presente contratto.

Nel caso di un Sindacato dei Lloyd's, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è considerato un assicuratore. Ogni membro ha sottoscritto una parte del totale riferito al Sindacato (tale somma corrisponde all'ammontare delle parti sottoscritte dalla totalità dei membri del Sindacato stesso). La responsabilità di ogni membro del Sindacato è disgiunta e non solidale con altri membri. Ogni membro risponde soltanto per la parte di cui si è reso responsabile. Ogni membro non è solidalmente responsabile per la parte di qualsiasi altro membro. Ogni membro non è altresì responsabile per la parte di responsabilità di ogni altro assicuratore che possa sottoscrivere il presente contratto. La sede commerciale di ciascun membro è presso i Lloyd's, Lime Street 1, Londra EC3M 7HA. L'identità di ciascun membro di un Sindacato dei Lloyd's e l'entità della rispettiva partecipazione possono essere richieste al Market Services dei Lloyd's, all'indirizzo sopra menzionato. Sebbene in vari punti della presente clausola ci si riferisca al "presente contratto" al singolare, dove le circostanze lo richiedano tale espressione deve essere letta come riferita a più contratti, quindi in forma plurale.

LMA5096

L'Assicurato /Contraente

.....

DICHIARAZIONI

Agli effetti degli articoli 1322 - 1341 e 1342 C.C. il Contraente dichiara, anche per conto dell'Assicurato, di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma «claims made» quale temporalmente delimitata nelle condizioni di questa polizza e di approvare specificatamente i disposti contenuti nei seguenti articoli delle condizioni stesse:

- Art. 2 Dichiarazioni del Contraente – Questionario
- Art. 4 Oggetto dell'assicurazione - "Claims made" - Retroattività
- Art. 9 Esclusioni, in particolare quelle dell'assicurazione "claims made" (v. 9.2, 9.7, 9.8)
- Art. 10 Altre assicurazioni - D.I.L, D.I.C., D.I.E
- Art. 11 Denuncia dei Reclami
- Art. 12 Diritti e obblighi delle Parti in caso di danno
- Art. 17 Casi di cessazione dell'assicurazione
- Art. 19 Clausola Broker

CLAUSOLA DI RESPONSABILITÀ DISGIUNTA

L'Assicurato /Contraente

.....

CLAUSOLA DI RESPONSABILITÀ DISGIUNTA

ATTENZIONE contiene informazioni importanti **SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE**

La responsabilità di un assicuratore nell'ambito del presente contratto è disgiunta e non solidale con altri assicuratori che partecipano al presente contratto. Un assicuratore è responsabile soltanto per la parte di responsabilità che ha sottoscritto. Un assicuratore non è solidalmente responsabile per la parte di responsabilità sottoscritta da un altro assicuratore. Un assicuratore non è altresì responsabile per qualsiasi responsabilità assunta da un altro assicuratore che possa aver sottoscritto il presente contratto.

La parte di responsabilità nell'ambito del presente contratto sottoscritta da un assicuratore (oppure, nel caso di un Sindacato dei Lloyd's, il totale delle quote sottoscritte dall'insieme dei membri del Sindacato) è indicata nel presente contratto.

Nel caso di un Sindacato dei Lloyd's, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è considerato un assicuratore. Ogni membro ha sottoscritto una parte del totale riferito al Sindacato (tale somma corrisponde all'ammontare delle parti sottoscritte dalla totalità dei membri del Sindacato stesso). La responsabilità di ogni membro del Sindacato è disgiunta e non solidale con altri membri. Ogni membro risponde soltanto per la parte di cui si è reso responsabile. Ogni membro non è solidalmente responsabile per la parte di qualsiasi altro membro. Ogni membro non è altresì responsabile per la parte di responsabilità di ogni altro assicuratore che possa sottoscrivere il presente contratto. La sede commerciale di ciascun membro è presso i Lloyd's, Lime Street 1, Londra EC3M 7HA. L'identità di ciascun membro di un Sindacato dei Lloyd's e l'entità della rispettiva partecipazione possono essere richieste al Market Services dei Lloyd's, all'indirizzo sopra menzionato.

Sebbene in vari punti della presente clausola ci si riferisca al "presente contratto" al singolare, dove le circostanze lo richiedano tale espressione deve essere letta come riferita a più contratti, quindi in forma plurale.

LMA5096

INFORMATIVA

AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N.196

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito denominato "Codice"), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue.

1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento

- è diretto all'espletamento da parte degli assicuratori dei Lloyd's of London (di seguito denominati "Lloyd's") delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione del contratto e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui i Lloyd's sono autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- può anche essere diretto all'espletamento da parte dei Lloyd's delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi dei Lloyd's stessi;

2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO

Il trattamento

- è realizzato per mezzo di operazioni o complessi di operazioni: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità tutela;
- È effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- È svolto dall'organizzazione del titolare e da società di fiducia, il cui elenco è disponibile presso il Titolare, che sono nostre dirette collaboratrici e che operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento di dati personali, obbligati ad adempiere in proprio alla normativa in materia di tutela di protezione dei dati personali. Si tratta in modo particolare di società che svolgono servizi di assunzione rischi, archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela, svolgimento di sopralluoghi, perizie, gestione e liquidazione sinistri.

3. CONFERIMENTO DEI DATI

La raccolta dei dati può essere effettuata presso l'interessato ovvero presso società accreditate presso i Lloyd's che svolgono per nostro conto compiti di natura assuntiva (agenti, subagenti, broker).

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per anticirclaggio, Casellario centrale infortuni, motorizzazione civile), limitatamente ai dati personali richiesti in forza di dette leggi, regolamenti o normativa comunitaria;
- obbligatorio per la conclusione di nuovi contratti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; limitatamente ai dati personali contenuti nella modulistica Lloyd's;
- facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'assicurato stesso.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali

- nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero delle Attività produttive, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione); altri enti pubblici. Inoltre i dati potranno essere comunicati ad altri enti in sede di partecipazione a bandi di gara per fornire nostre referenze e a società residenti al di fuori dell'Unione Europea (per es. Canada), che garantiscono un adeguato livello di sicurezza nel trattamento dei dati personali, che per conto dei Lloyd's effettuano controlli sull'assenza di sanzioni internazionali. Tali soggetti operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento di dati personali, e sono obbligati ad adempiere in proprio alla legge; l'elenco dei destinatari delle comunicazioni dei dati personali è disponibile presso l'ufficio del Rappresentante Generale, e può essere gratuitamente messo a conoscenza dell'interessato, mediante richiesta scritta al Titolare al numero di fax 02 63788850, o all'indirizzo email servizioclienti@lloyds.com, ai sensi dell'art 7 del Codice.

6. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal Titolare o dal Responsabile la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della modalità e delle finalità del trattamento; di venire a conoscenza della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; di ottenere gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Codice; di essere messo a conoscenza dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, o di incaricati; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della Legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. L'esercizio dei diritti dell'interessato può essere esercitato secondo quanto stabilito dall'art. 8 del Codice

7. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Titolari del trattamento in ambito italiano sono i Lloyd's nella persona del loro Rappresentante Generale per l'Italia, con sede a Milano in Corso Garibaldi, 86.

Il Responsabile per le istanze dell'interessato è l'IT Manager domiciliato per la funzione in Corso Garibaldi, 86 - Milano, e presso la sede legale potrà essere visionato l'elenco aggiornato degli altri Responsabili del trattamento.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Preso atto dell'Informativa di cui sopra,

ed ai sensi dell'art. 23 e 26 del Codice, Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per i trattamenti di dati strettamente necessari per le operazioni e servizi da Lei richiesti e più precisamente per:

- il trattamento dei dati "sensibili" per le finalità di cui al punto 1, lett. a) dell'informativa e nelle modalità di cui al punto 2. La informiamo che i dati sensibili oggetto del trattamento possono essere, per esempio, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute¹;
- la comunicazione dei dati sensibili alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 della predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1, lett. a) della medesima informativa o obbligatori per legge;

Luogo _____ L'interessato _____
Data _____ Nome e Cognome leggibili _____ Firma _____

- lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

Luogo _____ L'interessato _____
Data _____ Nome e Cognome leggibili _____ Firma _____

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati oggetto di trattamento e come essi vengono utilizzati. Ha, altresì, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento ricorrendo i motivi di cui all'art. 7 del Codice richiamati nel punto 6 dell'informativa.

¹ Per specifici servizi che comportano la conoscenza da parte dei Lloyd's di ulteriori dati sensibili, Le sarà richiesto un consenso scritto di volta in volta.





Rp Broker srl
Risk Protection & Broker in Assicurazione

ARTEC INGEGNERIA SRL
VIA SAN MAURIZIO 2 - 34129 TRIESTE
C.F. - P.IVA 01267950325

Informativa ex art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e consenso al trattamento dei dati personali dell'interessato.

Spett.le Cliente,

la Società RP Broker Srl iscrizione RUI n°B000290003 in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Carini Cesare, con sede legale in Via Carrobbio, 15 - 21100 Varese (VA), tel.: 0332-831595, fax: 0332-284749, e-mail: varese@rpbroker.com, in adempimento all'art. 13 del D. Lgs. n.196 del 30/06/2003, e contestualmente le Società di intermediazione (di seguito anche indicata come "Titolare"):

- Dr. Cesare Carini Sas iscrizione RUI n°E000080263 - con sede in Via Carrobbio, 15 - Varese (VA), tel.: 0332-831595, fax:0332-284749, e-mail: varese@rpbroker.com, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Carini Marco
- Paragona Sas iscrizione RUI n°E000080262 - con sede in Traversa Paolo Borsellino, 3 - Bracciano (RM), tel.: 06-99804841, fax:06-99802441, e-mail: bracciano@rpbroker.com, in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra Paragona Laura
- RPA Consulting Sas iscrizione RUI n°E000259524 - con sede in Via De Amicis, 1 - Monza (MB), tel.: 039-2326697, fax:0332-1810085, e-mail: monza@rpbroker.com, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Palladini Riccardo
- RPN Srl iscrizione RUI n°E000224699 - con sede in Via S. Vittore, 36 - Milano (MI), tel.: 032-628222, fax:0332-1810088, e-mail: novara@rpbroker.com, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Bossi Carlo
- Corti Sas di Corti Umberto Leopoldo & C. iscrizione RUI n°E000255407 - con sede in Via Papa Giovanni XXIII, 100/2 - Oggiono (LC), tel.: 0341-578222, fax: 0332-1810120, e-mail: oggiono@rpbroker.com, in persona del legale rappresentante sig.ra Monza Annamaria
- > Assimetrica Srl iscrizione RUI n°E000320756 - con sede operativa in Via Maovaz, 11 - Trieste (TS), tel.: 040 8333312, fax: 0332 1810127, e-mail: trieste@rpbroker.com, in persona del legale rappresentante sig. Gasparini Massimo

nella veste - tutte - di Titolare del trattamento dei dati personali che Lei ha direttamente fornito alle scriventi, **desiderano informarLa** di quanto segue.

1. Finalità e modalità di trattamento cui sono destinati i dati.

I dati personali da Lei direttamente conferiti o comunque raccolti dalle scriventi saranno trattati in via esclusiva per le finalità inerenti la realizzazione dell'oggetto del contratto stipulando ovvero già in essere e intermediato dai Titolari sottoscritti nonché per creare specifiche banche dati di esclusiva proprietà delle società scriventi. Per "finalità inerenti la realizzazione dell'oggetto del contratto" deve intendersi qualsiasi operazione di trattamento dei dati correlata alla gestione, all'amministrazione e all'adempimento del rapporto contrattuale in parola; le scriventi, inoltre, tratteranno i dati personali da Lei conferiti, o dalle stesse già detenuti, per concludere, gestire e liquidare i sinistri attinenti all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui i Titolari sono autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Nell'ambito della presente finalità, il trattamento viene altresì effettuato per la prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali. Tutti i dati comunicati dai soggetti interessati sono trattati, quindi, esclusivamente per adempimenti connessi all'attività dei Titolari ed in particolare per l'inserimento delle anagrafiche nei database informatici delle Società di intermediazione suddette, per l'emissione di preventivi e offerte a clienti attivi e/o potenziali, per la tenuta della contabilità ordinaria e IVA, per la gestione di incassi e pagamenti, per soddisfare gli obblighi previsti dalle norme di legge, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria, da norme civilistiche e fiscali. I Suoi dati personali potranno inoltre essere trattati dalle scriventi per finalità di pubblicità e di marketing, di ricerca scientifica o statistica; i Suoi dati personali potranno altresì essere utilizzati per finalità di informazione e promozioni commerciali di prodotti e servizi, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli da Lei già ricevuti e di ricerche di mercato. I Suoi dati personali saranno trattati dalle scriventi autonomamente; l'interessato autorizza espressamente le intestate società a trattare e a conservare tutto il proprio patrimonio informativo, ivi compresi i dati relativi ai contratti in passato conclusi. Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, di proprietà delle scriventi, con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte.

Ai fini dell'indicato trattamento, i Titolari potranno venire a conoscenza di dati definiti "sensibili" ai sensi del D. Lgs. n.196 del 30/06/2003, quali quelli idonei a rivelare lo stato di salute o l'origine razziale od etnica dell'interessato. In relazione alle suindicate finalità, il trattamento dei Suoi dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici per la mera realizzazione delle finalità stesse e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

2. Natura obbligatoria e facoltativa del conferimento dei dati: conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere.

Il trattamento sarà effettuato con sistemi atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla base dei dati in nostro possesso e con l'impegno da parte Sua di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti. Il conferimento dei dati personali da parte Sua e il conseguente trattamento da parte delle scriventi sono necessari per l'instaurazione, per la prosecuzione e per la corretta gestione del rapporto in parola; esso conferimento, pertanto deve intendersi come obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per anticiclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile).

Il conferimento dei dati personali da Lei effettuato potrà essere altresì strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione o liquidazione dei sinistri.

L'eventuale rifiuto, da parte Sua, a fornire i dati personali richiesti potrà causare, da parte delle scriventi, l'impossibilità di perfezionare e di gestire il rapporto contrattuale in essere e conseguentemente non potrà concludersi o dare esecuzione ai contratti di assicurazione o gestire e liquidare i sinistri. In ipotesi di trattamento dei dati conferiti per finalità di marketing e/o di ricerca scientifica e statistica il conferimento dei suoi dati personali sarà meramente facoltativo ed un Suo eventuale rifiuto non comporterà alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, precludendo solo l'espletamento delle attività appena indicate.

3. Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e ambito di diffusione dei dati medesimi

Il trattamento dei dati personali da Lei conferiti verrà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati dai Titolari che operano presso le sedi delle stesse, ovvero presso propri uffici periferici.

Tali soggetti, facenti parte del settore Assicurativo o correlati con funzioni meramente organizzative, tratteranno i Suoi dati conformemente alle istruzioni ricevute dai Titolari, in qualità di responsabili o incaricati; tra quest'ultimi indichiamo i dipendenti o i collaboratori addetti alle strutture degli intermediari nell'ambito delle funzioni cui sono adibiti ed esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa.

I dati forniti potranno altresì essere trattati dai Titolari ovvero anche comunicati a soggetti terzi qualora detto trattamento risulti funzionale agli obblighi di legge e di contratto agli altri soggetti del settore assicurativo (costituenti la cd. catena assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione (ad es. banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici, di archiviazione o di altri servizi di natura tecnico/organizzativa, banche depositarie per i Fondi Pensione, organismi associativi (ANIA, e conseguentemente, imprese di assicurazione ad essa associate) e consortili propri del settore assicurativo, ISVAP, Ministero dell'Industria, del commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza su fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione).

I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati a società o a professionisti nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione). I Suoi dati potranno essere altresì comunicati a società o a professionisti esterni della cui collaborazione i Titolari potranno giovare per le predette finalità contrattuali, istituzionali, di pubblicità e di marketing.

I dati potranno essere comunicati, al fine di consentire l'adempimento degli obblighi contrattuali e di legge, agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l'invio di documentazione, nonché agli istituti bancari per la gestione degli incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti, nonché a Pubbliche Amministrazioni ai sensi di legge, nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici o di servizi di archiviazione.

1. I dati personali dell'interessato non sono soggetti a diffusione, ovvero i Titolari non ne daranno conoscenza, o metteranno a disposizione in alcun modo a soggetti indeterminati. risponda in modo completo ed esauriente a ciascuna domanda
2. se taluno dei quesiti che le vengono posti richiede una risposta articolata, utilizzi per la stessa un foglio separato, debitamente datato e firmato;
3. rammenti che le risposte fornite a ciascuna domanda, oltre a costituire la base delle nostre attività e valutazioni, costituiranno parte delle dichiarazioni sulle quali si baserà l'eventuale assicurazione: esse devono quindi essere veritiere per consentire - oltre ad un corretto apprezzamento del rischio - di evitarle di subire il recesso o l'impugnazione del contratto per ottenerne l'annullamento da parte dell'Assicuratore ed, in genere, tutte le conseguenze a suo danno sancite dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

4. I vostri diritti in ordine al trattamento dei dati sono regolati dall'art. 7 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i.

Per esercitare i diritti sopra elencati e previsti dall'art.7 del codice della privacy l'interessato dovrà rivolgere richiesta scritta ai responsabili del trattamento dei dati ovvero:

Per la società RP BROKER SRL il sig. Cesare Carini presso RP BROKER SRL - Via Carrobbio 15 - 28100 VARESE

Per la società ASSIMETRICA SRL il sig. Gasparini Massimo presso ASSIMETRICA SRL - Via Maovaz 11 (sede operativa) Via S.Benedetto 1 (sede legale) - 34148 TRIESTE



Rp Broker srl
Risk Protection & Broker in Assicurazione

ARTEC INGEGNERIA SRL

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI Allegato 7A - Regolamento IVASS n. 5/2006.

Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento IVASS n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

- prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, **consegnano al contraente** copia del documento (Allegato n. 7B del regolamento IVASS) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del Contraente;
- prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, **illustrano al Contraente** - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;
- sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati** alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del Contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal Contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
- informano il Contraente** della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal Contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;
- consegnano al Contraente** copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- possono ricevere dal Contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
 - assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità**, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 - ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale**, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1
 - denaro contante, esclusivamente** per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile **auto** e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli **altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto**

RP Broker Srl

Scarlatti

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO - Allegato 7B

AVVERTENZA...

Al sensi della normativa vigente, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

Responsabili dell'Intermediazione iscritti al RUI (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi.)

CESARE CARINI	iscritto al RUI col numero B000059739 in data 12-02-2007	CARLO BOSSI	iscritto al RUI col numero B000047214 in data 17-07-2015
RICCARDO PALLADINI	iscritto al RUI col numero B000051100 in data 05-02-2007	UMBERTO LEOPOLDI CORTI	iscritto al RUI col numero B000085406 in data 20-10-2014
LAURA PARAGONA	iscritta al RUI col numero B000062255 in data 05-03-2007	MASSIMO GASPARINI	iscritto al RUI col numero B000315247 in data 08-03-2013
ALBERTO SANGIANI	iscritto al RUI col numero B000014152 in data 01-02-2007		

Addetti all'attività di Intermediazione iscritti al RUI (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi) che operano per Rp Broker Srl

SEDE DI VARESE

Dr. Cesare Carini Sas
Marco Carini
Luca Colombo

Via Carrobbio, 15 - 21100 Varese (VA) - Tel. 0332 831595 Fax. 0332 284749 @mail: varese@rpbroker.com

n° E000080263	iscrizione 19-02-2007	Liliana Veneroni	n° E000080257	iscrizione 19-02-2007
n° E000080258	iscrizione 19-02-2007	Luca Vedani	n° E000195923	iscrizione 20-07-2007
n° E000010895	iscrizione 04-02-2007	Sabina Demolli	n° E000461537	iscrizione 21-10-2013

SEDE DI MONZA

RPA Consulting Sas
Lidia Cereda
Annunziata Arcidiacono
Alessandro Palladini

Via De Amicis, 1 - 20900 Monza (MB) - Tel. 039 2326697 Fax. 0332 1810085 @mail: monza@rpbroker.com

n° E000259524	iscrizione 15-05-2008	Davide Mangiarotti	n° E000080251	iscrizione 19-02-2007
n° E000051101	iscrizione 05-02-2007	Roberto Martano	n° E000028408	iscrizione 01-02-2007
n° E000080252	iscrizione 18-02-2007	Candido Cereda	n° E000340329	iscrizione 13-05-2010
n° E000524660	iscrizione 08-07-2015	Luca Cereda	n° E000413758	iscrizione 19-04-2012

SEDE DI JESI

Laura Volpini
Cristina Failla

Via Pasquinelli, 2a scala 5 - 60035 Jesi (AN) - Tel. 0731 56299 Fax. 0332 1810086 @mail: jesi@rpbroker.com

n° E000461536	iscrizione 21-10-2013	Mirko Mogiatti	n° E000239554	iscrizione 15-01-2008
n° E000461538	iscrizione 21-10-2103			

SEDE DI BRACCIANO

Paragona Sas
Valdina Porretto

Traversa Borsellino, 3 - 00062 Bracciano (Roma) - Tel. 06 99804841 Fax. 06 99802441 @mail: bracciano@rpbroker.com

n° E000080262	iscrizione 19-02-2007	Valerio Crocetti	n° E000391929	iscrizione 22-09-2011
n° E000080253	iscrizione 15-01-2008	Mario Baiocchi	n° E000506092	iscrizione 12-08-2014

SEDE DI NOVARA

RPN srl
Enzo Campo
Alessandra Barale
Edyta Wojdala

V.le Roma, 42 - 28100 Novara (NO) - Tel. 0321 628222 Fax. 0332 1810088 @mail: novara@rpbroker.com

n° E000224699	iscrizione 09-11-2007	Giovanna Bosco	n° E000080249	iscrizione 19-02-2007
n° E000064188	iscrizione 19-02-2007	Roberto Tellini	n° E000065626	iscrizione 19-02-2007
n° E000080250	iscrizione 19-02-2007	Paolo Baselli	n° E000498344	iscrizione 01-09-2014
n° E000506524	iscrizione 05-12-2014	Andrea Ortogni	n° E000484511	iscrizione 31-03-2014

SEDE DI OGGIONO

Corti Sas
Stefania Riva

Via Papa Giovanni XXIII, 100/2 - 23948 Oggiono (LC) - Tel. 0341 578222 Fax. 0332 1810120 @mail: oggiono@rpbroker.com

n° E000255407	iscrizione 15-10-2014	Annamaria Monza	n° E000281583	iscrizione 04-02-2008
n° E000525034	iscrizione 14-07-2015	Celestino Castagna	n° E000525035	iscrizione 14-07-2015

SEDE DI TRIESTE

Assimetrica Srl
Daniela Perossa

Via Maovaz, 11 - 34148 Trieste (TS) - Tel. 040 8333312 Fax. 0332 1810127 @mail: trieste@rpbroker.com

n° E000320756	iscrizione 29-10-2009	Gabriella Plani	n° E000444593	iscrizione 08-04-2013
n° E000457592	iscrizione 04-09-2013	Angelo Guercio	n° E000484420	iscrizione 27-03-2014

RP Broker Srl

Sede legale: Via Carrobbio, 15 - 21100 Varese (VA) - CCIAA 269112 P.I./C.F. 0254141030
Sito internet www.rpbroker.com - PEC: amministrazione@pec.rpbroker.com

RP Broker Srl

Risk protection & Broker in assicurazione, iscritta al RUI, col n° B000290003 in data 22-01-2009.
 Sede legale: Via Carrobbio, 15 - 21100 Varese (VA) - Tel. 0332-831595 Fax 0332-284749
 Sito Internet: WWW.RPBROKER.COM - PEC amministrazione@pec.rpbroker.com

Gli estremi identificativi e di iscrizione degli intermediari possono essere controllati visionando il sito del RUI all'indirizzo:

<https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/>

Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta:

IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA - tel. +39 06 421.331

INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSI - DICHIARAZIONI DELL'INTERMEDIARIO

- RP BROKER Srl, non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di assicurazione.
- Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di una impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di RP BROKER Srl.
- RPBROKER Srl propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione
- su richiesta del Contraente, RP BROKER Srl potrà fornire la denominazione delle Imprese di Assicurazioni con le quali la stessa ha o potrebbe avere rapporti di affari;
- Nel caso in cui la presente dichiarazione sia riferita a contratto di assicurazione Responsabilità Civile Auto, si evidenzia che l'informativa dei livelli provvigionali riconosciuti - a sensi del Regolamento IVASS n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'art. 131 del Codice delle Assicurazioni Private è visionabile presso la Sede Operativa del Broker.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA MISURA DELLE PROVVISORIE RICONOSCIUTE DALLE IMPRESE PER I CONTRATTI RC AUTO .

Tabella predisposta in attuazione dell'art. 131 c.a.p. e dell'art. 9 del Reg. di attuazione 23/2008 emanato dall'IVASS che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell'assicurazione obbligatoria veicoli e natanti (aliquote provvigionali in percentuale riconosciute dalle Imprese)

TIPO VEICOLO	Provvigioni in % sul premio lordo RCA			
	UNIPOL	ZURICH S.A.	R.S.A. INSURANCE	ALLIANZ
Autovetture	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%
Autocarri	6,50%	6,50%	4,06%	8,12%
Altri veicoli	8,12%	8,12%	6,57%	8,12%
Natanti da diporto	8,12%	6,50%	4,06%	8,12%

Con riferimento al contratto emesso la misura della provvigione è quella riconosciuta dall'Impresa all'intermediario operante in rapporto diretto con la medesima Impresa sopra indicata. Le provvigioni in cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per il contratto proposto, cui la presente informativa si riferisce, sono invece rilevabili dal preventivo o dallo stesso contratto. Nel caso di contratto intermediato tramite Agenzia dell'Impresa di assicurazione, le provvigioni indicate sono quelle riconosciute dall'Impresa di assicurazione alla sua Agenzia, mentre quelle riconosciute da quest'ultima al broker, facoltativamente indicate, sono parte delle precedenti e non rappresentano quindi un incremento di premio.

INFORMAZIONI SULLE FORME DI TUTELA DEL CONTRAENTE

RP BROKER Srl si obbliga, al fine di consigliare un prodotto idoneo a soddisfare le richieste del Contraente, ad una analisi imparziale, fondando le proprie valutazioni su almeno tre contratti disponibili sul mercato.

Ai sensi dell'articolo 117 del d.lgs. 7 settembre 2005, n.209, i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

L'attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai Contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

Il Contraente e l'Assicurato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'autorità giudiziaria, di proporre reclamo all'IVASS, servizio tutela degli Utenti, Via Del Quirinale n. 21 - 00187 Roma.

Il contraente e l'assicurato hanno la facoltà di rivolgersi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, istituito presso la Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06/857961 per chiedere, laddove ne esistano i presupposti ed il diritto di farlo, il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto. Su richiesta del Contraente verrà fornito un elenco con la denominazione delle imprese di assicurazione e delle Agenzie di assicurazione (con o senza ratifica dell'impresa proponente), con le quali RP BROKER SRL ha un accordo in corso di validità che autorizza la stessa ad incassare i premi .

NOTA IMPORTANTE PER IL CONTRAENTE

Nel caso il broker e/o i suoi collaboratori, abbiano ricevuto autorizzazione, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs 209/2006 e 55 Reg. IVASS, all'incasso dei premi per conto della Impresa di assicurazione o dell'Agenzia, IL PAGAMENTO DEL PREMIO eseguito in buona fede al Broker od ai suoi collaboratori, SI CONSIDERA EFFETTUATO DIRETTAMENTE ALL'IMPRESA.

In assenza della suddetta autorizzazione, il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker od ai suoi collaboratori NON HA IMMEDIATO EFFETTO LIBERATORIO PER IL CONTRAENTE NEI CONFRONTI DELLA COMPAGNIA e la decorrenza della copertura è subordinata alla attuazione degli accordi esistenti con la Impresa di assicurazione o la agenzia. In tal caso l'intermediario è obbligato a fornire al cliente informazioni sulla effettiva decorrenza della copertura.

NOTA:

Stante la numerosità di rapporti di libera collaborazione in essere tra RP BROKER Srl e le Imprese e/o Agenzie di assicurazione, la lista delle Imprese e Agenzie con le quali RP BROKER Srl intrattiene rapporti di libera collaborazione sarà fornita al Contraente su sua richiesta.

RP Broker Srl
(Il Presidente)



RP Broker Srl

Sede legale: Via Carrobbio, 15 - 21100 Varese (VA) - CCIAA 269112 P.I./C.F. 0254141030
 Sito internet www.rpbroker.com - PEC: amministrazione@pec.rpbroker.com